

ALLEGATO UNICO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO N° 30 DEL 23.10.2023



**Regolamento per la disciplina
del garante della persona con disabilità**

-
- **Convenzione n. del** -

ART. 1

1.Come previsto dall'art. 7 dello statuto l'Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio intende istituire la figura del garante delle persone con disabilità al fine di promuovere l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone disabili.

2.Il garante svolge la sua azione nei confronti delle persone con disabilità che siano domiciliate o residenti nei Comuni facenti parte l'Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio – di seguito Unione - in conformità a quanto stabilito in materia dalla legislazione statale e regionale.

3.Il garante svolgerà il proprio servizio su tutto il territorio dell'Unione dei Comuni, nelle sedi che saranno individuate.

ART. 2

L'elezione, il funzionamento del Garante ed i profili procedurali relativi all'attività esercitata, sono disciplinati dal presente regolamento.

ART. 3

1.La Figura del Garante delle persone con disabilità è organo unipersonale nominato dal Consiglio dell'Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio a seguito di apposita istruttoria svolta dai competenti uffici.

2.La lista dei nominativi è istituita a seguito di indizione di apposito bando pubblico da pubblicare almeno per trenta giorni sull'albo pretorio on line dell'Unione e dei Comuni componenti.

3.Il Garante è nominato tra quei soggetti che offrono garanzia di probità, indipendenza, obiettività, serenità di giudizio, comprovata esperienza nel campo della disabilità dimostrabile a seguito di presentazione di curriculum personali.

4.E' eleggibile al ruolo di Garante della Persona con Disabilità chi sia in possesso dei seguenti requisiti:

- possieda curriculum idoneo in materia, dal quale si desuma chiara competenza nell'ambito dei diritti dei disabili e delle attività sociali;
- dia ampia garanzia di indipendenza,
- non sia membro del Parlamento, del Consiglio regionale, provinciale, comunale, della Direzione Aziendale delle Aziende Sanitarie Locali; di organismi esecutivi nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali; non sia dipendente comunale, né altri enti locali, istituzioni, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo comunale, né lo sia stato negli ultimi due anni; né siano amministratori di enti, società ed imprese a partecipazione pubblica nonché titolari, amministratori e dirigenti di enti, società e imprese vincolati con l'Unione Comuni e i Comuni componenti da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dai predetti Enti.

5.Il Garante della Persona con Disabilità non può esercitare impieghi pubblici o privati, attività

professionali, commerciali o industriali, che determinino conflitti di interessi con la funzione. Si applicano, altresì, al Garante le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco ex Testo Unico degli enti locali.

6. Il Garante non può assumere il ruolo di mediatore né individualmente né collegialmente ai sensi decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 in procedimenti che abbiano ad oggetto la materia relativa agli interventi effettuati come Garante.

ART. 4

1. L'incarico non ha carattere onorario, tranne diverse disposizioni decise e approvate dal Consiglio dell'Unione Comuni.

2. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta. Scaduto il termine, il Garante rimane in carica per l'ordinaria amministrazione in attesa di nomina del successore. In via transitoria è previsto che il primo incarico abbia una durata sperimentale di un anno e sia gratuito.

3. Alla scadenza della fase transitoria l'incarico è rinnovabile per tre anni a seguito dell'approvazione della relazione prevista dall'art. 9.

ART. 5

Le funzioni di segreteria sono assicurate al Garante dagli uffici dell'Unione o di uno dei Comuni membri da individuarsi.

ART. 6

1. Il Garante si pone come un punto di riferimento per le persone con disabilità, per la tutela dei loro diritti e degli interessi individuali o collettivi in materia di disabilità.

2. Il Garante esercita le sue funzioni nei confronti degli uffici dell'Unione, delle amministrazioni comunali aderenti e delle sue articolazioni territoriali, degli enti, istituzioni ed aziende dipendenti dall'Unione o dalle amministrazioni comunali componenti o comunque sottoposte al suo controllo o vigilanza; nei confronti dei consorzi, società, cui l'Unione e i Comuni componenti, a qualsiasi titolo, partecipano; nei confronti di tutte le forme associative alle quali siano state affidate la gestione dei pubblici servizi che coinvolgono le persone con disabilità.

3. Il Garante interviene, su istanza di parte o di propria iniziativa, in ordine a ritardi, irregolarità e negligenze nell'attività dei pubblici uffici di cui ai precedenti commi al fine di concorrere al buon andamento, all'imparzialità, alla tempestività ed alla correttezza dell'attività amministrativa;

4. Il Garante non può intervenire e cessa il suo intervento quando per il medesimo fatto sia stato iniziato un qualunque procedimento giurisdizionale.

ART. 7

1. Il Garante può sollecitare uffici periferici delle amministrazioni pubbliche statali o altre articolazioni amministrative regionali e provinciali interessate da provvedimenti proponendo

tavoli tecnici di risoluzione dei problemi segnalati.

2. In collaborazione con il dirigente apicale e i responsabili dei servizi può proporre soluzioni e metodi di raccordo.

3. Il Garante può sollecitare soggetti privati cui si rivolgono gli eventuali reclami delle persone con disabilità illustrando i diritti violati, le modalità della violazione e suggerendo i metodi di risoluzione delle stesse.

4. Quando la segnalazione riguarda il comportamento di un'impresa che ha sede nel territorio dell'Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio il Garante può suggerire la cessazione del comportamento pregiudizievole e le modalità idonee a rimuovere gli effetti del comportamento illegittimo.

ART 8

1. Il Garante della Persona con Disabilità interviene di propria iniziativa o in base a segnalazioni scritte relative a disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, ritardi ed omissioni dai quali sia derivato o possa derivare un danno materiale o morale alla persona disabile.

2. Il Garante può:

- a) richiedere per scritto, notizie sullo stato del procedimento interessato;
- b) consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi all'oggetto del suo intervento dietro semplice richiesta da inoltrarsi all'ufficio competente;
- c) acquisire tutte le informazioni disponibili sullo stesso, salvo il rispetto della normativa sul trattamento di dati.

3. In esito ai fatti lamentati, il Garante potrà rivolgere richieste di chiarimenti agli organi interessati dalla procedura.

4. Gli uffici dell'Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio, dei Comuni componenti o altre strutture interessate dalla richiesta sono tenuti a rispondere entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, salvo diversa disposizione regolamentare. In caso di mancata risposta il Garante informerà dell'omissione il Responsabile della struttura e dopo che avrà verificato l'ulteriore silenzio per altri quindici giorni presenterà una relazione con le proprie conclusioni al Presidente dell'Unione.

5. Nel caso in cui gli organi interrogati dal Garante appartengano ad altro Ente pubblico o privato la richiesta di chiarimento verrà inoltrata direttamente al Responsabile della struttura. In caso di mancata risposta nei trenta giorni successivi all'invio della richiesta scritta, il Garante presenterà una relazione con le proprie conclusioni al Presidente dell'Unione.

6. Il Garante rivolge raccomandazioni e suggerimenti, su richiesta dei Responsabili dei Servizi al fine di una migliore organizzazione dei servizi stessi.

7. Il Garante promuove forme di collaborazione con l'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle

persone con disabilità istituito ai sensi dell'art. 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, in particolare per ciò che riguarda la promozione della raccolta di dati statistici e della realizzazione di studi e ricerche sul tema.

8. Il Garante si raccorda con Organismi di tutela verso la popolazione disabile eventualmente presenti sul territorio.

ART. 9

Annualmente il Garante della Persona con Disabilità presenta una relazione sull'attività svolta al Consiglio dell'Unione che ha il compito di discuterla e trasmetterla ai Comuni membri.

ART. 10

Il Garante della Persona con Disabilità può essere rimosso dall'incarico in qualsiasi momento dal Consiglio dell'Unione, qualora questi mantenga comportamenti non conformi alle leggi in vigore o non adempia come dovuto al proprio dovere con le stesse modalità di rimozione del Presidente dell'Unione.